

# *Distretto Idrografico dell' Appennino Meridionale*

*Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,  
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,  
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia*

[www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it](http://www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it)

---



## ***PIANO DI GESTIONE ACQUE***

*(Direttiva Comunitaria 2000/60/CE, D.L.vo. 152/06, L. 13/09, D.L 194/09)*

Relazione Regionale  
Allegato 1

### **QUADRO NORMATIVO E DELLE COMPETENZE INERENTE LE RISORSE IDRICHE**

***REGIONE LAZIO***

***Febbraio 2010***

# *Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale*

Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,  
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,  
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia  
[www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it](http://www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it)

---

## SOMMARIO

### **1 QUADRO NORMATIVO NAZIONALE E REGIONALE IN MATERIA DI RISORSA**

<b>IDRICA</b>	<b>1</b>
1.1 CENNI SULLA NORMATIVA NAZIONALE	1
1.2 LEGISLAZIONE REGIONALE IN MATERIA DI ACQUE	5

## **1 QUADRO NORMATIVO NAZIONALE E REGIONALE IN MATERIA DI RISORSA IDRICA**

### **1.1 CENNI SULLA NORMATIVA NAZIONALE**

In materia di acque pubbliche non si può prescindere da una breve ricostruzione legislativa sul tema della regolazione e gestione delle risorse idriche.

E noto come la “materia ambiente” è venuta emergendo, quale materia trasversale. Non a caso, più volte la giurisprudenza costituzionale ha chiarito che l’ambiente non può essere considerato una “materia” rientrante al pari delle altre nella ripartizione schematica della competenza degli enti, ma come “valore costituzionalmente protetto” connesso con altri interessi e competenze regionali concorrenti, le quali devono però muoversi all’interno della normativa statale uniforme.

Emerge che i rapporti fra lo Stato e le regioni devono essere connotati dai **principi di leale collaborazione**. Tale principio pur non avendo una collocazione organica all’interno del nostro ordinamento e non essendo disciplinato a livello costituzionale, trova la sua ragion d’essere nel combinato disposto degli art. 117 e 118 della Cost.

Per questi motivi la disciplina della risorsa idrica, che rientra sia nella materia “*tutela dell’ambiente*” ( art 117 , comma 2 lett. s) Cost. ) di competenza esclusiva dello Stato, sia nella materia “*governo del territorio*” rientrante nell’ambito della potestà concorrente Stato – regioni (art 117 comma 3 Cost), si pone al centro di un vero e proprio procedimento di consultazione che vede coinvolte le amministrazioni sia a livello centrale che a livello locale.

Come noto in materia di risorsa idrica un primo tentativo di fornire una ricostruzione unitaria è costituito dal “*Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici*” **r.d. n. 1775/1933**, che qualificava come “*pubbliche tutte le acque sorgenti, fluenti e lacuali, anche se artificialmente estratte dal sottosuolo, sistemate o incrementate, le quali [...] abbiano e acquistino attitudine ad usi di pubblico generale interesse*”.

# *Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale*

Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,  
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,  
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia  
[www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it](http://www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it)

---

Con il **d.P.R. n. 616/1977** è stato avviato il generale processo di decentramento amministrativo delle competenze, in quanto sono state delegate alle regioni le funzioni di aggiornamento e modifica del *Piano Regolatore Generale degli Acquedotti (PRGA)*, introdotto dalla legge **n. 129/1963** che regolamentava l'utilizzo potabile della risorsa idrica attraverso un sistema nazionale di pianificazione.

In realtà la sostanziale riforma è quella contenuta nella **legge n. 36/94 (c.d. Legge Galli)** che ambiva, infatti, ad operare una radicale modificazione del tradizionale modo di concepire l'acqua, venendo a costituire il punto terminale di un ciclo di importanti riforme, ed in particolare quella relativa al risanamento delle acque (c.d. legge Merli **319/1976** e succ. mod.) e quella concernente la difesa del suolo ed i bacini idrografici (l. 183/1989). La legge Galli ha stabilito il carattere "pubblico" di tutte le acque, superficiali e sotterranee ed ha previsto l'istituzione del servizio idrico integrato (SII), l'integrazione territoriale mediante l'individuazione di Ambiti Territoriali Ottimali (ATO); l'istituzione di un soggetto d'ambito per ciascun ATO, con il compito di organizzare il SII, la definizione di un sistema tariffario basato sul criterio della tariffa unica per ciascun ATO.

I contenuti della legge n. 36/94 sono ora trasfusi nel "codice dell'ambiente" (d.lg. 152/2006) che all'art 175 ne ha disposto l'abrogazione ma la disciplina sul SII è stata recepita dagli artt 149 e ss. del citato decreto, che ha tra l'altro stabilito che le funzioni attribuite alle AATO in forma di consorzio o convenzione, dovrebbero essere modificate in base *ai principi di unità di bacino idrografico e di unitarietà della gestione* (art 147).

Dalla connotazione pubblicistica che deriva al regime delle acque in virtù della riforma operata dalla L. 36 del 1994, sono poi scaturite alcune relevantissime conseguenze inerenti la "gestione" delle "acque pubbliche", quali "beni demaniali", da parte dell'Amministrazione pubblica.

La materia è stata infatti disciplinata dal Decreto legislativo **31.03.1998, n. 112** (il c.d. "decreto Bassanini") il quale ha ridefinito i compiti amministrativi dello Stato, prevedendo il conferimento di molteplici funzioni pubbliche alle Regioni ed agli Enti Locali e riprendendo il processo di decentramento amministrativo, avviato anni prima, e attuando il riparto di competenze in base alla riforma del Titolo V della Costituzione.

# *Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale*

Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,  
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,  
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia  
[www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it](http://www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it)

---

In seguito il **d Lgs n. 152/1999**, recante disposizioni sulla tutela delle acque superficiali, sotterranee e marine dall'inquinamento, ha riordinato l'intera materia del settore idrico, abrogando tra l'altro la legge Merli e modificando la legge Galli.

In particolare il **d.lgs 152/99** dispone all'art 42 che le Regioni sentite le Autorità di bacino predispongono il *Piano di Tutela delle Acque* che dovrà poi individuare i casi particolari di deficit idrico e le misure da adottare per la sua mitigazione o soluzione, oltre che stabilire le attività di monitoraggio e di approfondimento necessarie a verificare l'efficacia dei rilasci e a migliorare la determinazione del DMV nei propri corsi d'acqua.

Per quanto riguarda la disciplina delle acque termali e minerali si deve partire dalla prima definizione di acqua minerale che si rinviene nel **R. D. del 28 settembre 1919 n. 1924** che all'art. 1 comma 1 stabilisce che sono considerate *acque minerali quelle che vengono adoperate per le loro proprietà terapeutiche od igieniche speciali*.

Con il **decreto legislativo n. 105/1992** è stata recepita la **direttiva 80/777/CEE** in materia di è stata data la definizione di acque minerali naturali intese come *“le acque che, avendo origine da una falda o giacimento sotterraneo, provengono da una o più sorgenti naturali o perforate e che hanno caratteristiche igieniche particolari e, eventualmente, proprietà favorevoli alla salute”*.

Le acque termali, sono regolamentate dalla **legge 24 ottobre 2000 n. 323** dove all'art. 2 comma 1 definisce le acque termali come *“le acque minerali naturali, di cui al regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924, e successive modificazioni, utilizzate a fini terapeutici”*.

Dal punto amministrativo la materia delle acque minerali e termali è stata inizialmente regolamentata dal **d.P.R. n. 2/1972** che prevede all'art. 1 il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di acque minerali e termali, di cave e torbiere e, successivamente dal **d.Lgs. n. 105/1992** (integrato e modificato dal **d.lgs 339/1999**) che delega alle regioni il rilascio delle autorizzazioni sull'utilizzo delle acque minerali e riserva allo Stato la competenza sul riconoscimento delle acque minerali.

La disciplina delle acque termali è attualmente regolata dalla **legge 323/00**: che regola la procedura amministrativa da seguire per gli stabilimenti, che intendono usufruire di queste acque,

# *Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale*

Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,  
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,  
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia  
[www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it](http://www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it)

---

Anche la materia delle acque minerali e termali è stata inserita nel **d.Lgs 152/2006** (codice dell'ambiente) che all'art. 97 stabilisce che *“Le concessioni di utilizzazione delle acque minerali naturali e delle acque di sorgente sono rilasciate tenuto conto delle esigenze di approvvigionamento e distribuzione delle acque potabili e delle previsioni del Piano di tutela di cui all'articolo 121.”*

Per quanto i **Consorzi di Bonifica** si deve fare riferimento all'art 36 del T.U. n. 1775/1933. Essi hanno funzioni di utilizzazione in agricoltura delle acque reflue, di gestione degli acquedotti rurali e di altri impianti funzionali ai sistemi irrigui e di bonifica e, previa domanda possono utilizzare le acque fluenti nei canali e nei cavi consortili. Per tali usi i consorzi sono obbligati a pagare dei canoni per le quantità di acqua corrispondenti. Inoltre tutti i rapporti tra i consorzi di bonifica ed i soggetti che praticano gli usi sono regolati dal **R.D. n. 368/1904**. Tali disposizioni sono state trasfuse nell'art 166 del d.lgs 152/2006.

Le Comunità Montane sono anch'esse titolari di alcune funzioni in materia di risorsa idrica.

L'art. 28 del T.U. degli Enti locali (**d. lgs. 267/00**) stabilisce che queste individuano nell'ambito del Piano di sviluppo socio – economico- gli interventi di salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente mediante il riassetto idrogeologico, la sistemazione idraulico – forestale e l'uso delle risorse idriche. In particolare in materia di risorsa idrica esercitano le seguenti funzioni secondo le disposizioni regionali contenute nelle seguenti disposizioni regionali:

Dal 29 aprile 2006, data di entrata in vigore del **Dlgs 3 aprile 2006, n. 152** (recante "Norme in materia ambientale"), la normativa nazionale sulla tutela dell'ambiente ha subito una profonda trasformazione. Il Dlgs 152/2006 (cd. "Codice ambientale") ha riscritto le regole su valutazione di impatto ambientale, difesa del suolo e tutela delle acque, gestione dei rifiuti, riduzione dell'inquinamento atmosferico e risarcimento dei danni ambientali, abrogando la maggior parte dei previgenti provvedimenti del settore.

Il codice dell'ambiente, oltre a costituire un Testo Unico di raccolta e coordinamento delle leggi italiane sull'ambiente, ha soprattutto recepito la **Direttiva 2000/60/CE** in materia di acque che persegue l'obiettivo di “istituire un quadro per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e sotterranee, attraverso:a) il governo (pianificazione e

# *Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale*

Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,  
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,  
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia  
[www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it](http://www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it)

---

gestione) per bacini idrografici -singoli o gruppi contigui- assegnati al distretto; b) l'analisi e la gestione economica degli usi delle acque; c) l'informazione e la partecipazione pubblica di tutte le parti interessate.

## **1.2 LEGISLAZIONE REGIONALE IN MATERIA DI ACQUE**

### **REGIONE LAZIO**

La Regione Lazio, con la **legge n. 14/1999** *“Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo”* stabilisce che il riparto delle funzioni e dei compiti amministrativi tra Regione ed Enti locali relativo *“alla tutela, alla disciplina ed all' utilizzazione delle risorse idriche sia sotterranee che superficiali, ivi compresi le opere e gli impianti di irrigazione, nonché alla sistemazione, alla conservazione ed al recupero del suolo, comprensivo anche della bonifica, degli abitati e delle opere infrastrutturali”* (capo V *“Risorse idriche e difesa suolo”*), è regolato **dalla legge regionale 53/1998** e successive modifiche ed integrazioni (come si legge al comma 1 dell'art. 1, in tale ambito, la Regione attua i principi di cui alla legge 183/89 e al Dlgs 112/98).

**In merito** all'organizzazione delle funzioni nelle materie di difesa suolo e delle risorse idriche, **la Regione Lazio, oltre alle funzioni legislative e regolamentari, si riserva, tra l'altro,** le funzioni amministrative **concernenti:**

- 1)** attività di pianificazione e programmazione (art 8, comma 1, lett. a), svolte sulla base della legge regionale 39/96 e 26/2007 (art. 13, comma 2) **che, tra l'altro, comprendono:**
  - la tutela, la sistemazione e la regolazione dei corpi idrici, anche ai fini della navigazione interna, nonché la difesa dei territori dalle inondazioni e dagli allagamenti (art. 13, comma 1, lett. b);
  - il mantenimento e la restituzione ai corpi idrici delle caratteristiche qualitative e quantitative atte a garantire gli usi programmati delle risorse idriche ed a salvaguardare le caratteristiche biotiche degli ecosistemi (art. 13, comma 1, lett. c);

# *Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale*

Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,  
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,  
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia  
[www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it](http://www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it)

---

- la razionale utilizzazione delle risorse idriche superficiali e sotterranee che assicuri il mantenimento del minimo deflusso costante vitale nei corpi idrici interessati (art. 13, comma 1 lett. g).
- 2) attività di indirizzo e coordinamento delle funzioni amministrative attribuite agli Enti locali (art. 8, comma 1, lett b);
- 3) attività di direttiva, di vigilanza e di sostituzione nei confronti degli enti destinatari di delega e subdelega di funzioni amministrative, secondo le modalità fissate dalle leggi regionali (art. 8, comma 1, lett c);
- 4) monitoraggio e la valutazione dell'attuazione degli obiettivi programmatici (art. 8, comma 1, lett. d).

Nello specifico, in materia di risorse idriche, **la legge regionale 53/98**, all'art 8, comma 3 riserva alla Regione Lazio, le seguenti funzioni amministrative:

- classificazione delle acque pubbliche e tutela delle acque sotterranee, **nonché le** funzioni di competenza regionale relative al bilancio idrico ed al risparmio idrico;
- aggiornamento e variazioni del piano regolatore degli acquedotti
- disciplina in materia di restituzione delle acque utilizzate per la produzione idroelettrica, per scopi irrigui e in impianti di potabilizzazione, nonché delle acque derivanti da sondaggi o perforazioni diversi da quelli relativi alla ricerca ed estrazione di idrocarburi ;
- previa intesa con le Regioni interessate, concessioni di grandi derivazioni per l'utilizzo di acque pubbliche
- la determinazione dei canoni di concessione e l'introito dei relativi proventi, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 29, comma 3, del D.Lgs. n. 112 del 1998.;
- nomina dei regolatori per il riparto delle disponibilità idriche

L'art. 9, **della legge 53/1998**, attribuisce **alle Province** le funzioni indicate **dalla legge n 6/96** e cioè *“Individuazione degli ambiti territoriali ottimali e organizzazione del servizio idrico integrato in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36.”* e delega alle stesse le funzioni relative *“alla tutela, all' uso ed alla valorizzazione delle risorse idriche*



# *Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale*

Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,  
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,  
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia  
[www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it](http://www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it)

---

In particolare sono delegate

- le concessioni di piccole derivazioni per l'utilizzazione di acque pubbliche;
- le licenze per l'attingimento di acqua pubblica;
- le ricerche, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee
- realizzazione, gestione, manutenzione delle opere idrauliche non riservate alla regione mediante affidamento ai consorzi di bonifica
- censimento delle opere di sbarramento di ritenuta
- autorizzazione e controlli da parte delle Province sulla base di apposite direttive emanate dalla Giunta regionale,

La stessa legge regionale n. 53/98 attribuisce **alle Province** le funzioni amministrative relative alle opere ed impianti pubblici d'irrigazione di competenza regionale nonché la titolarità degli impianti stessi.

Il Servizio Idrico Integrato è disciplinato dalla **legge regionale n 6/96**

Nel Lazio sono presenti 5 ATO, ma quelli ricadenti nel distretto idrografico dell'Appennino meridionale sono:

- A.T.O. 2 – Lazio Centrale Roma
- A.T.O. 4 – Lazio Meridionale Latina
- A.T.O. 5 – Lazio Meridionale Frosinone.

I Comuni e le Province ricadenti in ciascun ambito territoriale ottimale possono utilizzare una delle seguenti forme di cooperazione:

- stipulare una convenzione nella forma prevista dall'art. 30 dlgs 267/00;
- costituire un consorzio ai sensi dell'art. 31 del dlgs 267/00.

L'art. 16 della legge regionale in esame prevede l'istituzione della **Consulta regionale per la gestione ottimale delle risorse idriche**, con sede presso l'Assessorato opere e reti di servizi e mobilità della Regione. La Consulta costituisce organo consultivo della Regione ed esprime pareri in merito alle questioni di carattere tecnico-economico, organizzativo e gestionale relative agli ambiti territoriali ottimali, alla gestione dei servizi idrici integrati, alla regolamentazione delle

# *Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale*

Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,  
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,  
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia  
[www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it](http://www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it)

---

interferenze tra gli ambiti territoriali ottimali, nonché alla formazione ed all'aggiornamento dei programmi di intervento, dei piani finanziari e dei modelli gestionali ed organizzativi.

**Con la lr 26/98** “Norme di attuazione dell'articolo 18 della L.R. 22 gennaio 1996, n. 6 e dell'articolo 21, comma 5 della legge 5 gennaio 1994, n. 36” **art. 8**, è istituita la figura del **Garante del servizio idrico integrato**. Il Garante svolge, in piena autonomia ed indipendenza di giudizio, attività di analisi e valutazione della qualità dei servizi forniti negli ambiti territoriali ottimali, formula proposte ed assume iniziative a tutela e garanzia degli interessi degli utenti.

La materia delle acque minerali e termali nella Regione Lazio è disciplinata dalla lr 90/80 integrata e modificata dalla lr 31/93.

## ***Permesso di ricerca***

- è rilasciato dalla Giunta regionale (art.4);
- non può avere validità superiore ai tre anni e può essere prorogato per una sola volta e per un periodo non eccedente la durata di un anno (art. 5);

## ***Concessione delle acque minerali e termali***

- la domanda è presentata alla Giunta regionale che rilascia il provvedimento concessorio previo parere della Commissione consultiva;
- non può avere durata superiore a trenta anni ed è rinnovabile.

**Ai sensi dell'art. 36** la Giunta regionale -con la collaborazione delle Province, Comuni e loro consorzi, delle Comunità Montane e delle istituzioni universitarie, redige un Piano regionale del settore delle acque minerali e termali. Tale Piano deve in particolare:

- individuare le aree suscettibili di attività concernenti le acque minerali e termali in rapporto alle loro consistenze estrattive;
- delimitare cartograficamente le zone territoriali da destinare ad attività di acque minerali e termali e le zone da salvaguardare ;
- definire i criteri per la localizzazione delle singole concessioni all'interno delle aree delimitate;

# *Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale*

Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,  
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,  
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia  
[www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it](http://www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it)

---

- indicare le principali specializzazioni curative e individuare i centri termali con validità curativa e turistica;

- proporre forme di incentivazione delle attività termali e idrominerali ritenute valide;

**Con la lr n. 14/99** sono definite le competenze regionali e provinciali in materia di acque minerali e termali. In particolare, ai sensi dell'art. 57, sono **di competenza regionale** le funzioni amministrative concernenti permessi di ricerca e concessioni di coltivazione delle acque minerali e termali, la determinazione dei canoni di concessione e dei criteri per la delimitazione cartografica delle zone territoriali da destinare ad attività di acque minerali e termali. Sono invece riservate alle **province** le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti la delimitazione cartografica delle zone territoriali da destinare ad attività di acque minerali e termali, nonché la localizzazione delle singole concessioni all'interno delle zone delimitate.

La disciplina delle acque è contenuta in numerose disposizioni normative aventi gli oggetti più disparati. Di conseguenza sono diversi gli Enti coinvolti nell'ambito della tutela, gestione e valorizzazione della risorsa idrica: tra questi anche **i Consorzi di bonifica e le Comunità Montane**:

Alcune disposizioni di rilievo in ordine alle competenze dei Consorzi di bonifica si rinvencono nel **Dlgs 152/06**:

- realizzano azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, anche attraverso appositi accordi di programma con le competenti autorità.
- realizzano e gestiscono le reti a prevalente scopo irriguo, gli impianti per l'utilizzazione in agricoltura di acque reflue, dei sistemi irrigui e di bonifica
- utilizzazioni delle acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per usi che comportino la restituzione delle acque

Per quanto concerne le competenze dei Consorzi di bonifica sono contenute nelle **leggi regionali n. 4/84 e n. 53/98** e sono di seguito schematizzate

- elaborazione delle proposte per la redazione, da parte della giunta regionale, del piano regionale per l'esecuzione delle opere di bonifica

# *Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale*

Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,  
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,  
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia  
[www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it](http://www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it)

---

- progettazione ed esecuzione delle opere di bonifica e di irrigazione
- manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere pubbliche di bonifica.
- realizzazione, gestione e manutenzione di opere, impianti di bonifica e di opere idrauliche di preminente interesse regionale nonché di manutenzione dei corsi d'acqua
- stipula di apposita convenzione, con le Province, di gestione di opere, impianti di bonifica e di opere idrauliche di preminente interesse regionale nonché di manutenzione dei corsi d'acqua.

## ***Comunità Montane***

Le Comunità Montane sono anch'esse titolari di alcune funzioni in materia di risorsa idrica: l'art. 28 del TU Enti locali d. lgs. 267/00 stabilisce che queste individuano- nell'ambito del Piano di sviluppo socio – economico- gli interventi di salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente mediante il riassetto idrogeologico, la sistemazione idraulico – forestale e l'uso delle risorse idriche.

In particolare ai sensi **dell'art 9 della lr 9/99** le Comunità montane esercitano funzioni delegate in materia di opere di sistemazione idraulico - forestale comportanti interventi di inerbimento, cespugliamento e rimboschimento nonché interventi di bioingegneria naturalistica volti al consolidamento dei versanti ed alla difesa del suolo dell'erosione e dal dilavamento provocato dalla acque di scorrimento.